



CITTA' DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO
UFFICIO AMBIENTE IGIENE

REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L' ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOBASE.

PROTEZIONE DALLA ESPOSIZIONE DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 108 DEL 22/12/2005)

Art. 1

Finalità.

Il presente regolamento disciplina la localizzazione, l' installazione, la modifica degli impianti fissi per la telecomunicazione e radiodiffusione per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e per minimizzare l' esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi della Legge n. 36 del 22.02.2001, art. 8 comma 6 e della L.R. n. 19 del 03.08.2004, art. 7, comma 1.

Art. 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli impianti, ai sistemi ed alle apparecchiature di nuova installazione e alle modifiche delle caratteristiche di impianti esistenti per usi civili, militari e delle Forze di polizia che possano comportare l' esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra lo zero hertz e trecento gigahertz. e con potenza superiore a 5 Watt.

In particolare tali disposizioni si applicano agli impianti per telefonia mobile.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all' A.R.P.A. e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM),
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali

deve essere data comunicazione all' A.R.P.A., ad eccezione di quanto previsto dall' art. 17 del presente regolamento,

- l' esposizione intenzionale per scopi diagnostici e terapeutici,
- gli apparecchi ed i dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo, a cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della Legge 36/2001.

Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell' attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall' entrata in vigore del regolamento comunale.

Art. 3 **Definizioni**

Ai fini dell' applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) Gestore
Singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare.
- b) Impianto di teleradiocomunicazione per telefonia mobile.
La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile
Gli impianti di telecomunicazione possono essere fissi o mobili.
- c) Esposizione
La condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici o a correnti di contatto di origine artificiale.
 - d) Limiti di esposizione.
Sono i valori di intensità di campo elettrico , magnetico ed elettromagnetico o di intensità di potenza considerati come valori di immissione, definiti ai fini della tutela della salute, che non devono essere superati in alcuna condizioni di esposizione della popolazione e dei lavoratori.
 - e) Livello di esposizione.
Il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- f) Programma localizzativo.
Documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l' installazione di impianti nel territorio del Comune;
- g) Obiettivi di qualità.
Sono obiettivi di qualità:
i criteri localizzativi, gli standar urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l' utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle Leggi Regionali secondo le competenze definite dall' art. 8 della Legge n. 36/2001, che consentono da un lato l' effettuazione del servizio di telefonia cellulare in regime di liberalizzazione insieme alle tele e radio diffusions e dall' altro la minimizzazione dell' esposizione della popolazione ai campi medesimi.

h) Aree sensibili.

Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute destinati ad ospedali, case di cura e cliniche, singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (asili, scuole di ogni ordine e grado, parchi gioco, baby parking), centri sportivi, centri sociali, centri e residenze per anziani e relative pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini compresi i lastrici solari fino al confine di proprietà), come indicate all' art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

Altre aree le cui caratteristiche di utilizzo e tipologia di attività siano sostanzialmente riconducibili a quelle sopraelencate.

i) Zone di installazione condizionata.

Aree aventi le seguenti caratteristiche:

1. aree comprese nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili,
2. beni culturali di cui all' art. 2, c. 2, del D. Legislativo 22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' art. 10 della L. 06.07.2002 n. 137), e tutte le zone di vincolo e i beni storici approvati dal P.R.G.C. ,
3. aree definite " centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.C.),
4. aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia),
5. aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d' area.

l) Zone di attrazione.

Aree aventi le seguenti caratteristiche:

1. Aree esclusivamente industriali. Non sono considerate tali le aree miste con presenza di residenziale, terziario e/o commerciali.
2. aree a bassa o nulla densità abitativa residenziale
3. aree di proprietà comunale, purchè non si ricada in aree di installazione condizionata o delle aree sensibili .

Sul territorio comunale non esistono aree di attrazione confinanti con altri Comuni.

m) Zone neutre.

Il resto del territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione;

n) Catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.

Archivio anche informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti

o) Esercizio degli impianti fissi radioelettrici.

L' attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

p) Contesto non edificato.

L' area compresa nel raggio di 300 di metri dall' impianto di telefonia in cui non insiste alcun tipo di edificio.

q) Centro storico.

Porzione di territorio così come definito dalle condizioni di attuazione del vigente P.R.G.C. al paragrafo 7.2.1

r) Area a bassa densità abitativa

Aree a bassa o nulla densità abitativa residenziale.

s) Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Specificazione ubicazione proposta per un apparato di cui alla lettera b) dell' art. 2, identificata mediante estremi catastali e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia in uso presso il Comune di Carmagnola.

Art. 4

Procedure autorizzative per la richiesta ed il rilascio dell' autorizzazione all' installazione e alla modifica degli impianti.

Le persone fisiche titolari dell' autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti da loro delegati presentano al Comune, tramite lo Sportello unico per le imprese, e contestualmente all' A.R.P.A., domanda per l' autorizzazione all' installazione o alla modifica dell' impianto, allegando l' attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie.

Al momento della presentazione della domanda lo Sportello unico per le imprese indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all' ARPA tale indicazione.

Le integrazioni all' istanza sono richieste entro 15 giorni dal ricevimento dell' istanza allo Sportello Unico.

La domanda è formulata mediante:

- istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W,

- con dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W,

ai sensi dell' art. 87 del D. Lgs 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta Regionale 14.06.2004 n. 15-12731 (Decreto Lgs 01.08.2003 n. 59. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici), così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 03.08.2004 n. 112-13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004 recante " Decreto Lgs 01.08.2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici" .Rettifica all' allegato n. 1 per mero errore materiale), a eccezione delle procedure semplificate di cui all' art. 10.

Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa. Il Comune pubblicizza l' istanza e l' esito dell' autorizzazione tramite l' Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell' istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Lo Sportello unico per le imprese, per conto del Comune, procede all' istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all' art. 87 del D. Lgs n. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all' art. 10.

L' ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui alla Deliberazione G.R. n. 16 del 05.09.2005 e all' art. 87 del D. Lgs 259/2003, entro 30 giorni dal ricevimento dell' istanza.

In caso di motivato dissenso del Comune o dell' ARPA, è convocata dallo Sportello Unico entro trenta giorni la Conferenza dei servizi, che si pronuncia entro giorni 30 dalla convocazione.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Il Comune, tramite lo Sportello Unico, rilascia l' autorizzazione con provvedimento unico, sia in materia sanitaria che di tipo edilizio, anche sulla base dei programmi localizzativi di cui all' art. 12 ; l' autorizzazione rappresenta condizione per l' esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le imprese può rilasciare l' autorizzazione per l' installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le imprese, trasmette all' ARPA e al CORECOM copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera e) della Legge.

Le opere debbono essere realizzate a pena di decadenza dell' autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Prima dell' attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell' autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 02.11.2004 n. 19-13802 (L.R. n. 19 del 03.08.2004 “ Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” . Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le imprese, provvede a trasmettere all' ARPA comunicazione degli estremi dell' avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 5

Criteria per l' installazione degli impianti, caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti, misure di cautela.

Sui singoli beni classificati come **aree sensibili** l' installazione di impianti è totalmente vietata.

All' interno delle **zone di installazione condizionata**, l' autorizzazione può essere rilasciata su valutazione di apposita relazione accompagnata dal progetto di inserimento ambientale da produrre a cura del gestore a tutela dell' immobile, degli edifici circostanti e del paesaggio .

Nelle **zone di attrazione** sono definite le procedure semplificate per l' installazione degli impianti, di cui al successivo art. 10

All' interno delle **zone neutre** l' installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l' iter previsto dalle normative vigenti.

Il Comune può invitare i gestori ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l' ordinata distribuzione degli impianti attraverso il confinamento degli stessi e la razionalizzazione dell' uso delle strutture esistenti, previa comunicazione all' Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

La servitù non deve arrecare pregiudizio grave alla qualità del servizio per l' impianto preesistente.

Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti deve essere perseguito per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, che ai ripari, il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, caso per caso, opportunamente studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell' installazione per minimizzare l' intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell' edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti della copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, ecc.).

Dovrà inoltre essere garantita la tutela del bene e/o l' edificio sul quale verrà installato l' impianto, evitandone il danneggiamento, in particolare per gli edifici tutelati e/o storici.

L' installazione di impianti su edifici aventi copertura in cemento – amianto è concessa solo in casi del tutto eccezionali e può essere realizzata solo su superfici

non deteriorate da agenti atmosferici che rendano possibile la dispersione di fibre di amianto. Negli altri casi l'installazione sarà autorizzata previa bonifica della copertura tramite l'utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto e nel rispetto delle regole di raccolta e smaltimento in materia. Fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti sono da porre in aderenza al supporto.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.5, c. 1, per i nuovi impianti sussiste nel territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo di intrusione visiva, sui tralicci destinati ad altre funzioni.

Nelle installazioni su palo è vietato corredare le eventuali scale di accesso fisse di dispositivi salvavita a gabbia, risultando comunque da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforme su elevatore o, ove disponibili, corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione.

La valutazione di compatibilità urbanistica e paesaggistica è formulata con specifico riferimento all'uso del territorio tenendo conto delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio, al livello di attuazione delle previsioni di pianificazione, alle potenziali vocazioni alla trasformazione della destinazione d'uso proprie delle diverse parti del territorio.

Art. 6

Accesso agli atti.

Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art. 7

Limiti di esposizione e valori di attenzione

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28.08.2003, art. 3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse sulla base della tabella allegata.

Art. 8

Obiettivi di qualità

I nuovi impianti di telefonia cellulare dovranno rispettare gli obiettivi di qualità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia e relativi ai criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, in modo da progressivamente minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in linea con i principi definiti dalle Leggi dello Stato.

Art. 9

Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e caratteristiche tipologiche
L'installazione degli impianti per la telefonia cellulare dovrà avvenire negli appositi siti individuati nella cartografia allegata e in conformità a quanto disposto all' art. 5 del presente regolamento.

Art. 10

Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti.

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo:

- a) alla realizzazione di impianti all' interno delle zone di attrazione,
- b) alla realizzazione, all' interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell' erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell' architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all' interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall' ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) realizzazione, su tutto il territorio comunale, tranne che nelle aree sensibili, di impianti in sostituzione di altri con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete o in via di dismissione, che diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione,
- e) realizzazione di impianti microcellulari,
- f) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori,
- g) installazione sugli edifici più alti.

La procedura semplificata è individuata ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all' art. 87, comma 9, del Decreto Legislativo 259/2003, rispettivamente:

- entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

Non è derogabile in alcun caso la presentazione dell' intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 11

Impianti esistenti

Nelle more dell' istituzione del catasto regionale, gli impianti esistenti sono indicati nell' allegata cartografia, compilata in base ai dati in possesso del Comune.

Il Comune, in collaborazione con l' ARPA di Torino provvede ad aggiornare periodicamente la mappatura del territorio comunale.

Art. 12

Programma localizzativo dei gestori.

I gestori devono presentare il programma localizzativo degli impianti entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, all' Ufficio Ambiente e allo Sportello unico per le attività produttive.

1. Contenuti

Il programma deve contenere la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all' installazione nell' arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l' incremento della rete (ad esempio l' aumento della popolazione utente, la copertura radioelettrica o la qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l' investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all' art. 2, c. 3 della Legge Regionale n. 19 del 03.08.2004.

Possono essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui all' art. 5 e alle spese per le attività istruttorie di cui all' art. 13, al solo fine dell' applicazione delle procedure semplificate di cui all' art. 10.

2. Proposte localizzative.

Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti, in conformità all' art. 5. c. 5.

Il Comune può organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Per localizzazione si intende l' individuazione di un' area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell' impianto.

3. Modalità di redazione e presentazione del programma

I gestori presentano annualmente entro il 31.12 in formato cartaceo ed elettronico il programma localizzativo al Comune e in copia alla Provincia di Torino, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell' anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazione del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l' autorizzazione all' installazione di impianti nel corso dell' anno a cui si riferisce il programma stesso.

4. Clausole di riservatezza.

Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all' art. 7, c. 2 della L.R. 19/2004 nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 13

Spese per attività istruttorie

Gli oneri previsti dalla normativa vigente spettano al comune nella misura dell' 80% ed alla Provincia di Torino nella misura del 20%.

Gli oneri di spettanza del Comune possono essere versati, specificando nella causale " Oneri per attività istruttoria su impianti radioelettrici di all' art. 14 della L.R. 19/2004" attraverso le seguenti modalità:

- c/c bancario presso il Tesorieriere comunale di Carmagnola
- c/c postale intestato a Tesoreria comunale di Carmagnola

L' importo previsto è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell' istanza di autorizzazione o della DIA.

Le quote relative al Comune per ogni singola installazione sono le seguenti:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in euro 320, per quelli inseriti in contesto edificato, in euro 800;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in euro 240, per quelli inseriti in contesto edificato, in euro 720;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all' art. 10 inseriti in contesto non edificato, in euro 160, per quelli inseriti in contesto edificato, in euro 400.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50%.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell' istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Le somme sono versate secondo le modalità di versamento definite dal presente regolamento e diffuse anche tramite la rete Internet o altri strumenti.

La percentuale di concorso alle spese derivanti dall' attività di controllo esercitata dall' ARPA, ai sensi dell' art. 14. c. 2 della L.R. 19/2004 è stabilita nel 40%.

Il Comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore all' ARPA periodicamente.

Art. 14

Proventi dei tributi autorizzativi o delle locazioni di aree pubbliche

I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, in materia ambientale.

Art. 15 Controlli.

Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla L.R. 07.01.2001 n. 1 e alla L.R. 03.08.2004 n. 19 avvalendosi dell' ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi,
- b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento
- c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all' art. 13 e il controllo a campione degli stessi.

Previ accordi specifici, il Comune può affidare all' ARPA:

- un piano per il monitoraggio di tutte le stazioni radio base situate sul territorio comunale e la preparazione di un rapporto annuale contenente lo stato dell' ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico, che verrà reso pubblico nei modi ritenuti più idonei,
- l' attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa.

Art. 16 Catasto degli impianti

Il catasto degli impianti esistenti è l' insieme dell' archivio relativo al censimento degli impianti fissi e mobili di telefonia cellulare installati nel territorio comunale , corredati dei dati e delle informazioni sulle caratteristiche radio elettriche dell' impianto e dalla cartografia di localizzazione e identificazione di ciascuno di essi.

Nelle more dell' emanazione della normativa regionale prevista dall' art. 5. c. 2 della L.R. 19/2004, il Comune si avvarrà della collaborazione con l' ARPA.

Art. 17 Impianti mobili provvisori.

1. Per le particolari esigenze di breve durata e comunque non superiore a mesi sei di cui al successivo comma 2, è ammissibile l' installazione di impianti mobili, intesi impianti emittenti collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibili.

Gli impianti mobili esistenti che non rientrano nelle tipologie previste dal presente articolo dovranno essere rimossi entro novanta giorni dall' entrata in vigore del presente Regolamento.

Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

2. La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

- a servizio di manifestazioni temporanee, in tale ipotesi lo stazionamento risulta consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermo restando il tempo tecnico di allestimento e smontaggio,
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
- per ragioni di soccorso e protezione civile,
- per prove tecniche ed esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

3. La domanda di autorizzazione deve essere inviata allo Sportello Unico per le imprese, con le modalità indicate dalla D.G.R. 2.11.2004 n. 19, entro 45 giorni di anticipo rispetto all' inizio delle operazioni di allestimento.

4. Le richieste di proroga dovranno essere corredate da relazione che giustifichi la richiesta.

5. E' comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate dall' art. 5 c. 1.

Art. 18

Comunicazione di entrata in servizio

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà fornire apposita comunicazione , così come previsto dalla D.G.R. 2.11.2004, n. 19-13802, allegato A e allegato 1 entro sette giorni dall' attivazione.

Art. 19

Sanzioni

1. Sono applicate le sanzioni previste dall' art. 15 della L. 22.2.2001 n. 36 e dall' art. 16 della L.R. 03.08.2004 n. 19. Nelle more dell' emanazione dei decreti di cui all' art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l' oblazione in misura ridotta di cui all' art. 16 della L. 689/81, l' irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall' ARPA.

2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi:

- o Per l' installazione o la riconfigurazione di un impianto in difformità da quanto autorizzato, se con caratteristiche radioelettriche tali da dare luogo a livelli di esposizione a carico di qualunque ricettore superiori a quelli assunti a riferimento in sede di progetto, è prevista la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, con l' obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato,
- o Per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l' impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l' assoggettamento ad autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa

da euro 25 ad euro 500, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato,

- o Per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato,
- o Per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai commi precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione d' inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento,
- o Per l'installazione di un impianto di telefonia mobile difforme da quanto comunicato od autorizzato, è prevista la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500,
- o Per la ritardata disattivazione di un impianto mobile è prevista la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l'ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo accertamento, venga verificato il mantenimento in esercizio dell'impianto.
- o In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500.

Le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate. I proventi verranno destinati ad interventi in materia ambientale.

Art. 20

Informazione alla popolazione

Per l'adozione del regolamento il Comune assicura l'informazione con i metodi più idonei, anche attraverso Internet e può valutare l'opportunità di indire audizioni pubbliche.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di predisporre un piano di campagna informativa, riguardante la percezione di pericoli e dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale ed in particolare alla popolazione scolastica.

Art. 23

Esecutività

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 24

Cartografie di riferimento

La cartografia di riferimento relativa al presente Regolamento, in quanto elaborato a mero contenuto tecnico viene modificata, integrata e/o sostituita con determinazione del Direttore della Ripartizione Edilizia Urbanistica e Politiche Ambientali nel caso in cui sopravvengano modifiche sul territorio mediante la realizzazione di insediamenti contemplati nell' art. 3.

Le modifiche di cui al comma precedente vengono tempestivamente comunicate ai concessionari, a cura del Comune.

Art. 25

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle normative vigenti in materia.